REGOLAMENTO (CE) N. 2412/96 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1996

relativo all'introduzione di una vigilanza comunitaria preventiva delle importazioni di determinati prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE, originari di alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2315/96 [2], in particolare l'articolo 11,

visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1897/96 [4], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

previe consultazioni con i comitati istituiti ai sensi dei regolamenti succitati,

considerando che a norma del regolamento (CE) n. 2914/95 della Commissione [5], modificato dal regolamento (CE) n. 464/96 [6], le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e dal trattato che istituisce la Comunità europea sono soggette a una vigilanza comunitaria preventiva;

considerando che, ai sensi delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 3285/94 e (CE) n. 519/94, i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono soggetti al regime comune applicabile alle importazioni e che, di conseguenza, è necessario che le disposizioni relative alle misure di vigilanza comunitaria per quanto riguarda i prodotti CECA siano adottate in ottemperanza di quanto stabilito dai regolamenti succitati;

considerando che negli ultimi anni il mercato comunitario dell'acciaio ha dato segni di instabilità dovuti in parte alla pressione delle importazioni, segnatamente dalle regioni con una capacità di produzione eccessiva e un basso consumo interno. Il mercato dell'acciaio è rimasto instabile nel 1996 e, per mancanza di statistiche commerciali recenti, è difficile prevedere le tendenze per il 1997. Dagli indicatori economici di cui si dispone, tuttavia, risulta quanto segue:

a) Produzione: nel 1995, si sono prodotti nella Comunità 156 milioni di tonnellate di acciaio grezzo (+ 2,6% rispetto al 1994). Nei primi nove mesi del 1996, la produzione comunitaria è calata del 7,7 % rispetto allo stesso periodo del 1995. Per l'intero 1996 si prevede che la produzione scenda a 148 milioni di tonnellate, ossia il 5 % in meno rispetto al 1995.

b) Importazioni: nel 1995, le importazioni nella Comunità di prodotti di acciaio da tutti i paesi terzi sono ammontate a 17,9 milioni di tonnellate, costituite al 60 % (10,8 milioni di tonnellate) da prodotti piatti e lunghi. Secondo le stime fatte in base alle tendenze dei primi mesi del 1996, le importazioni per tutto l'anno dovrebbero calare in media del 16 %. È difficile, tuttavia, prevedere con precisione l'andamento delle importazioni in quanto non si dispone di statistiche commerciali aggiornate per tutti gli Stati membri e le strutture del commercio sono radicalmente cambiate. La diminuzione delle importazioni registrata nel 1996 era stata preceduta da forti aumenti del 30-35 % nel 1995 e nel 1994. Per alcuni prodotti CECA, a queste tendenze hanno fatto riscontro prezzi all'importazione estremamente bassi rispetto al livello comunitario. Inoltre, il calo medio del 16 % subito nel 1996 dal livello delle importazioni riflette diminuzioni del 37 e del 38 % per i prodotti semilavorati e lunghi, mentre si calcola un incremento medio del 9 % per i prodotti piatti. Gli Stati membri risentono in maniera diversa di queste tendenze. In alcuni di essi, le importazioni di determinati prodotti piatti sono aumentate di oltre il 100 % nella prima parte del 1996 rispetto allo stesso periodo del 1995.

c) Esportazioni: nel 1995, le esportazioni di prodotti di acciaio CECA sono diminuite in media del 22 % (EUR 12), contro un totale di 23,4 milioni di tonnellate esportate nel 1994. Le esportazioni verso i mercati specifici sono scese del 13-45 %. Per il momento, si prevede un aumento delle esportazioni comunitarie del 7 % all'anno nel 1996 e nel 1997.

d) Si registrano tendenze analoghe per alcuni prodotti di acciaio contemplati dal trattato CE. Le importazioni di alcuni tipi di lamiere magnetiche a grani orientati e non orientati (NC 7226 11 90 e 7226 19 90) sono aumentate di oltre il 100 % nel 1995 e rimangono

(1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 53.
(2) GU n. L 314 del 4. 12. 1996, pag. 1.
(3) GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 89.
(4) GU n. L 250 del 2. 10. 1996, pag. 1.
(5) GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 23.
(6) GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 4.

sensibili per il mercato comunitario. Per la produzione di tubi di acciaio si prevede un calo del 10 % circa nel 1996 rispetto al 1995. Nel 1995, le importazioni di tubi di acciaio sono aumentate in media del 60 % rispetto al 1994. I prezzi dei prodotti provenienti da alcuni paesi terzi sono inferiori del 30-50 % a quelli dei produttori comunitari. Il settore dei tubi di acciaio dovrebbe rimanere sensibile per il mercato comunitario;

considerando quindi che l'aumento delle importazioni di alcuni prodotti contemplati dai trattati CECA e CE originari di paesi terzi che rientrano nel presente regolamento minaccia di arrecare pregiudizio ai produttori comunitari e agli interessi della Comunità e che quindi è necessario che le importazioni di questi prodotti siano sottoposte a vigilanza comunitaria preventiva per fornire dati statistici che consentano una rapida analisi dell'andamento delle importazioni;

considerando che il completamento del mercato interno implica l'uniformazione delle formalità che devono essere espletate dagli importatori comunitari indipendentemente dal luogo di sdoganamento delle merci;

considerando che l'immissione in libera pratica dei prodotti di cui al presente regolamento dovrebbe essere subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza che rispetti condizioni uniformi;

considerando che il documento deve essere vidimato, su semplice richiesta dell'importatore, dalle autorità degli Stati membri entro un determinato periodo senza tuttavia che in tal modo l'importatore acquisisca diritti all'importazione, che il documento quindi deve essere valido soltanto per il periodo in questione visto che il regime applicabile alle importazioni rimane invariato;

considerando che i documenti di vigilanza rilasciati ai fini della vigilanza comunitaria devono essere validi in tutta la Comunità, indipendentemente dallo Stato membro che li ha rilasciati;

considerando che gli Stati membri e la Commissione devono procedere allo scambio delle informazioni ottenute nell'ambito della vigilanza nel modo più completo possibile;

considerando che il rilascio dei documenti di vigilanza, pur essendo soggetto a condizioni uniformi a livello comunitario, è affidato alle amministrazioni nazionali;

considerando che va ricordato che per l'importazione di alcuni prodotti siderurgici originari di paesi terzi è necessario non solo un documento di vigilanza ma anche una licenza d'esportazione rilasciata nel quadro di un accordo con i paesi terzi in questione e che l'applicazione del presente regolamento non pregiudica queste disposizioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A partire dal 1° gennaio 1997, l'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti siderurgici contemplati dai trattati CE e CECA, elencati nell'allegato I, originari di paesi terzi diversi dai paesi che appartengono all'EFTA (Associazione europea di libero scambio) o dai paesi che hanno firmato l'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), è sottoposta a vigilanza comunitaria preventiva ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 3285/94 e ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 519/94.

2. La classificazione dei prodotti cui si applica il presente regolamento si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (nel testo «nomenclatura combinata» oppure, in forma abbreviata «NC»). L'origine dei prodotti cui si applica il presente regolamento è determinata ai sensi delle disposizioni in vigore nella Comunità.

Articolo 2

1. L'immissione in libera pratica dei prodotti di cui all'articolo 1 nella Comunità è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro.

2. Il documento di vigilanza di cui al paragrafo 1 è rilasciato automaticamente e gratuitamente dall'autorità competente degli Stati membri, per tutti i quantitativi richiesti, entro cinque giorni dalla data di presentazione della domanda da parte di un qualsiasi importatore comunitario, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che tale dichiarazione sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.

3. Il documento di vigilanza rilasciato da una delle autorità elencate nell'allegato II è valido in tutta la Comunità.

4. Il documento di vigilanza è redatto su un modulo conforme al modello che figura nell'allegato III. Nella domanda dell'importatore devono figurare i seguenti dati:

a) nome e indirizzo completo del richiedente (compresi numeri di telefono e di telefax ed eventuale numero d'identificazione utilizzato dall'autorità nazionale competente) e numero di registrazione IVA, se del caso;

b) se applicabile, nome e indirizzo completo del dichiarante o del rappresentante del richiedente (compresi numeri di telefono e di telefax);

c) nome e indirizzo completo dell'esportatore;

d) designazione precisa delle merci, compresi:

— la denominazione commerciale,

— il(i) codice(i) della nomenclatura combinata (NC),

— il paese d'origine,

— il paese di provenienza;

e) il peso netto (kg) e la quantità dell'unità prevista se diversa dal peso netto, per voce della nomenclatura combinata;

f) il valore cif delle merci in ecu alla frontiera comunitaria per voce della nomenclatura combinata;

g) lo stato di seconda scelta o declassato dei prodotti in questione (1);

h) il periodo e il luogo di sdoganamento previsti;

i) un richiamo qualora la domanda riguardi un contratto per il quale è già stata presentata una precedente domanda;

j) la dichiarazione che segue, datata e firmata dal richiedente nella quale compaia il suo nome in lettere maiuscole:

«Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e che risiede nella Comunità.»

L'importatore deve inoltre presentare una copia del contratto di vendita o di acquisto, la fattura pro forma e/o nei casi in cui le merci non siano acquistate direttamente nel paese di produzione, un certificato di produzione rilasciato dallo stabilimento produttore.

5. I documenti di vigilanza possono essere utilizzati solo per il periodo durante il quale le disposizioni relative alla liberalizzazione delle importazioni sono in vigore per quanto riguarda le transazioni in questione. Senza pregiudicare le possibili modifiche del regime applicabile alle importazioni in vigore, o le decisioni nel quadro di un accordo o la gestione di un contingente:

— ai sensi del presente regolamento, il periodo di validità del documento di vigilanza è di quattro mesi;

— i documenti di vigilanza inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo equivalente.

6. L'importatore rinvia all'autorità preposta al rilascio i documenti di vigilanza al termine del loro periodo di validità.

Articolo 3

1. Qualora il prezzo unitario al quale è effettuata la transazione, superi quello indicato dal documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5 % oppure qualora il valore totale o la quantità dei prodotti destinati a essere importati superino il valore o la quantità indicati nel documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5 %, non ne risulterà preclusa l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.

2. Le domande relative ai documenti di vigilanza e i documenti stessi hanno carattere riservato. Essi sono noti unicamente alle autorità competenti ed al richiedente.

Articolo 4

1. Entro i primi dieci giorni di ogni mese, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) i quantitativi e i valori (calcolati in ecu) per i quali sono stati rilasciati i documenti di vigilanza nel mese precedente;

b) i dati relativi alle importazioni nel mese che precede il mese di cui alla lettera a).

I dati forniti dagli Stati membri sono suddivisi per prodotto, per codice NC e per paese.

2. Gli Stati membri indicano le anomalie o le frodi eventualmente constatate e, ove opportuno, precisano su quale base hanno rifiutato di concedere un documento di vigilanza.

Articolo 5

Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere inviate alla Commissione delle Comunità europee e comunicate per via elettronica nell'ambito della rete integrata appositamente creata a meno che, per impellenti motivi tecnici, non si debba ricorrere temporaneamente ad altri mezzi di comunicazione.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento si applica dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1996.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(1) Secondo i criteri di cui alla GU n. C 180 dell'11. 7. 1991, pag. 4.

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti soggetti a vigilanza preventiva (1997)

7208 10 00
7208 25 00
7208 26 00
7208 27 00
7208 36 00
7208 37 10
7208 37 90
7208 38 10
7208 38 90
7208 39 10
7208 39 90
7208 40 10
7208 40 90
7208 51 10
7208 51 30
7208 51 50
7208 51 91
7208 51 99
7208 52 10
7208 52 91
7208 52 99
7208 53 10
7208 53 90
7208 54 10
7208 54 90
7208 90 10

7209 15 00
7209 16 10
7209 16 90
7209 17 10
7209 17 90
7209 18 10
7209 18 91
7209 18 99
7209 25 00
7209 26 10
7209 26 90
7209 27 10
7209 27 90
7209 28 10
7209 28 90
7209 90 10

7210 11 10
7210 12 11
7210 12 19
7210 20 10
7210 30 10
7210 41 10
7210 49 10
7210 50 10
7210 61 10
7210 69 10
7210 70 31
7210 70 39
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 38

7211 13 00
7211 14 10
7211 14 90
7211 19 20
7211 19 90
7211 23 10
7211 23 51
7211 23 91
7211 29 20
7211 90 11

7212 10 10
7212 10 91
7212 20 11
7212 30 11
7212 40 10
7212 40 91
7212 50 31
7212 50 51
7212 60 11
7212 60 91

7213 10 00
7213 20 00
7213 91 10
7213 91 20
7213 91 41
7213 91 49
7213 91 70
7213 91 90
7213 99 10
7213 99 90

7214 20 00
7214 30 00
7214 91 10
7214 91 90
7214 99 10
7214 99 31
7214 99 39
7214 99 50
7214 99 61
7214 99 69
7214 99 80
7214 99 90
7215 90 10

7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 91
7216 50 99
7216 99 10

7219 11 00
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 14 10
7219 14 90
7219 21 10
7219 21 90
7219 22 10
7219 22 90
7219 23 00
7219 24 00
7219 31 00
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90

7221 00 10
7221 00 90

7222 11 11
7222 11 19
7222 11 29
7222 11 91
7222 11 99
7222 19 10
7222 19 90
7222 30 10
7222 40 10
7222 40 30

7225 11 00
7225 19 10
7225 19 90
7225 20 20
7225 30 00
7225 40 80

7226 11 10
7226 11 90
7226 19 10
7226 19 30
7226 19 90

7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 50
7227 90 95

7228 10 10
7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 30 20
7228 30 41
7228 30 49
7228 30 61
7228 30 69
7228 30 70
7228 30 89
7228 60 10
7228 70 10
7228 70 31
7228 80 10
7228 80 90

7301 10 00

Tutta la voce NC 7304

Tutta la voce NC 7306

7307 93 11
7307 93 19
7307 99 30
7307 99 90

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
LISTA ÖVER KOMPETENTA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Ministère des affaires économiques
Administration des relations économiques
Quatrième division: Mise en œuvre des politiques commerciales internationales — Services des licences
Rue Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Télécopieur: (32 2) 230 83 22

Ministerie van Economische Zaken
Bestuur van de Economische Betrekkingen
Vierde Afdeling: Toepassing van het Internationaal Handelsbeleid — Dienst Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60
B-1040 Brussel
Fax: (32 2) 230 83 22

DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen
Søndergade 25
DK-8600 Silkeborg
Fax: (45) 87 20 40 77

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft, Dienst 01
Postfach 5171
D-65762 Eschborn 1
Fax: 49 (61 96) 40 42 12

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Γραμματεία Δ.Ο.Σ
Διεύθυνση Διαδικασιών Εξωτερικού Εμπορίου
Κορνάρου 1
GR-105 63 Αθήνα
Τέλεφαξ: (301)328 60 29/328 60 59/328 60 39

ESPAÑA

Ministerio de Comercio y Turismo
Dirección General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana 162
E-28046 Madrid
Fax: (341) 563 18 23/349 38 31

FRANCE

SERIBE
3-5, rue Barbet-de-Jouy
F-75357 Paris 07 SP
Télécopieur: (33 1) 43 19 43 69

IRELAND

Licensing Unit
Department of Tourism and Trade
Kildare Street
IRL-Dublin 2
Fax: (353 1) 676 61 54

ITALIA

Ministero per il Commercio estero
D.G. Import-export, Divisione V
Viale Boston
I-00144 Roma
Telefax: 39 6-59 93 26 36 / 59 93 26 37

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères
Office des licences
BP 113
L-2011 Luxembourg
Télécopieur: (352) 46 61 38

NEDERLAND

Centrale Dienst voor In- en Uitvoer
Postbus 30003, Engelse Kamp 2
NL-9700 RD Groningen
Fax (31-50) 526 06 98

ÖSTERREICH

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Außenwirtschaftsadministration
Landstraßer Hauptstraße 55-57
A-1030 Wien
Fax: 43-1-715 83 47

PORTUGAL

Direcção-Geral do Comércio
Avenida da República, 79
P-1000 Lisboa
Telefax: (351-1) 793 22 10

SUOMI

Tullihallitus
PL 512
FIN-00101 Helsinki
Telekopio: + 358 9 614 2852

SVERIGE

Kommerskollegium
Box 1209
S-111 82 Stockholm
Fax: + 46-8-20 03 24

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House - West Precinct
Billingham, Cleveland
UK-TS23 2NF
Fax: (44 1642) 533 557

ALLEGATO III

COMUNITÀ EUROPEA **DOCUMENTO DI VIGILANZA**

Originale per il destinatario

1

1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)

2. Numero di rilascio

3. Luogo e data previsti per l'importazione

4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono)

5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)

6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura)

7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura)

8. Ultimo giorno di validità

1

9. Designazione delle merci

10. Codice delle merci (NC) e categoria

11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari

12. Valore caf frontiera CE in ECU

13. Indicazioni supplementari

14. Visto dell'autorità competente

Data:

Firma Timbro

15. IMPUTAZIONI Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata			
16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data d'imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità d'imputazione
17. In cifre	18. In lettere per la quantità imputata		
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			

Unire qui l'eventuale aggiunta.

COMUNITÀ EUROPEA **DOCUMENTO DI VIGILANZA**

2

Esemplare per l'autorità competente

2

1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)

2. Numero di rilascio

3. Luogo e data previsti per l'importazione

4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono)

5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)

6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura)

7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura)

8. Ultimo giorno di validità

9. Designazione delle merci

10. Codice delle merci (NC) e categoria

11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari

12. Valore caf frontiera CE in ECU

13. Indicazioni supplementari

14. Visto dell'autorità competente

Data:

Firma Timbro

15. IMPUTAZIONI Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata			
16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data d'imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità d'imputazione
17. In cifre	18. In lettere per la quantità imputata		
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			

Unire qui l'eventuale aggiunta.